

Circol@re nr. 34 del 6 dicembre 2019

OBBLIGO DEL REGISTRATORE TELEMATICO DALL'1.1.2020 CASI DI ESONERO E MODALITÀ TRANSITORIE

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

A decorrere **dall'1.1.2020** scatta, per la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati, **l'obbligo di memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente i corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate** (tale obbligo è stato anticipato all'1.7.2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a € 400.000).

PREMESSA

In merito a tale obbligo si evidenzia che tale memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi giornalieri:

- **fa venir meno l'obbligo** di:
 - **certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l'emissione dello scontrino fiscale ovvero della ricevuta fiscale.** In luogo di detti documenti, "per rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni" è prevista l'emissione del c.d. "**documento commerciale**";
 - **annotazione nel registro dei corrispettivi.** Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini delle imposte dirette;
- **comporta la necessità di adattare ovvero sostituire il registratore di cassa in uso** in quanto, per adempiere a tale obbligo, è necessario essere dotati di un Registratore telematico (RT) in grado di "registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali" all'Agenzia. In particolare, il RT genera un file XML al momento della chiusura giornaliera, lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine è previsto **il riconoscimento di un contributo**, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto / adattamento degli strumenti in esame **pari al 50% della spesa sostenuta** con un massimo (per ogni strumento) di **€ 250 in caso di acquisto** ed **€ 50 in caso di adattamento**. Detto credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 (codice tributo "6899") tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

CASI DI ESONERO

Come sopra accennato l'obbligo in esame riguarda la generalità dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (tra questi sono ricompresi, ad esempio, i soggetti che effettuano prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e prestazioni di servizi rese nell'esercizio d'impresa in locali aperti al pubblico).

Va tuttavia evidenziato che il MEF con uno specifico Decreto ha individuato le **fattispecie esonerate da tale obbligo, per il primo periodo di applicazione**, di seguito elencate.

Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ex art. 2, DPR n. 696/96	
a)	cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ;
b)	cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ;
c)	cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34, comma 1, DPR n. 633/72;
d)	cessioni di beni risultanti dal documento di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72 (ddt / documento ad esso assimilabile), se integrato con l'ammontare dei corrispettivi;
e)	cessioni di giornali quotidiani / periodici / supporti integrativi / libri , esclusi quelli d'antiquariato;
f)	prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del DM 30.12.80, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari ;
g)	cessioni e prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici , funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento / divertimento installati in luoghi pubblici / locali aperti al pubblico / circoli / associazioni di qualunque specie;
h)	operazioni relative a concorsi pronostici e scommesse soggetti all'imposta unica di cui al D.Lgs. n. 504/98, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate;
i)	somministrazioni di alimenti e bevande in mense aziendali / interaziendali, scolastiche, universitarie e in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici / enti di assistenza e di beneficenza;
l)	prestazioni di traghetto rese con barche a remi , prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale , prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi , prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell'ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
m)	prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito / società finanziarie – fiduciarie / società di intermediazione mobiliare ;
n)	cessioni e prestazioni esenti di cui all'art. 22, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72. Trattasi delle operazioni esenti IVA ex art. 10, comma 1, nn. da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 (operazioni di natura finanziaria / assicurativa; operazioni relative a scommesse su corse / gare; prestazioni rese da biblioteche / musei / gallerie / monumenti; ecc.);
o)	prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui all'art. 12, comma 1, Legge n. 413/91, effettuate dal soggetto esercitante l'attività di trasporto ;
p)	prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente , rese da soggetti che, senza scopo di lucro , svolgono l'attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap ;
q)	prestazioni didattiche , finalizzate al conseguimento della patente , rese dalle autoscuole ;
r)	prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti , da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
s)	prestazioni rese da fumisti e quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini ;
t)	prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
u)	prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
v)	prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
z)	prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell'abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
aa)	prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
bb)	cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da

	parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore , con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
cc)	somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante in stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
dd)	cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti , privi di strutture motorizzate;
ee)	somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto , rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
ff)	prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente ;
gg)	prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall'eventuale presenza di personale addetto;
hh)	cessioni e prestazioni rese da associazioni sportive dilettantistiche che applicano la Legge n. 398/91, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco ex art. 9-bis, Legge n. 66/92;
ii)	prestazioni aventi per oggetto l' accesso nelle stazioni ferroviarie ;
ll)	prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli ;
mm)	prestazioni aventi per oggetto l' utilizzo di servizi igienico-sanitari pubblici ;
nn)	prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici ;
oo)	cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza , limitatamente a dette cessioni;
pp)	cessioni di prodotti agricoli effettuate da persone fisiche ex art. 2, Legge n. 59/63 (produttori agricoli) in regime di esonero di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
qq)	cessioni e prestazioni poste in essere da Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, Comunità montane / Istituzioni di assistenza e beneficenza / Enti di previdenza / Unità sanitarie locali / istituzioni pubbliche di cui all'art. 41, Legge n. 833/78, enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica , escluse quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai Comuni;
rr)	abrogato;
ss)	prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale e internazionale rese dall'Ente poste;
tt)	attrazioni e intrattenimenti indicati nella sezione I, limitatamente alle piccole e medie attrazioni , e alla sezione III dell'elenco delle attività di cui all'art. 4, Legge n. 337/68, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all'art. 8, DPR n. 394/94, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a € 25.822,84;
tt-bis)	prestazioni di servizi rese dalle imprese di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 261/99, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico e quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito.

In linea di principio, quindi, **per il primo periodo di applicazione**, i soggetti **attualmente non tenuti** a certificare le operazioni effettuate con scontrino / ricevuta fiscale continuano a beneficiare di tale esonero e quindi **non sono obbligati** a memorizzare e trasmettere telematicamente tramite un RT i corrispettivi giornalieri.



L'intento di **limitare nel tempo tali esoneri** è confermato dall'art. 3 del citato Decreto in base al quale "con successivi decreti ... sono individuate le date a partire dalla quali vengono meno gli esoneri".

In applicazione di tale previsione, si evidenzia che nell'ambito del c.d. "Decreto Collegato alla Finanziaria 2020":

- **è soppresso l'esonero dalla certificazione tramite scontrino / ricevuta fiscale** per le prestazioni **finalizzate al conseguimento della patente rese dalle autoscuole** (lett. q predetta Tabella);
- **fino al 30.6.2020 le autoscuole** possono continuare a certificare le predette prestazioni con l'**emissione dello scontrino / ricevuta fiscale** in luogo della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (utilizzo del RT).

Merita infine evidenziare che con riferimento alle:

- **operazioni c.d. "marginali"**, ossia le cessioni / prestazioni effettuate in via marginale (con ricavi / compensi **non superiori all'1%** del volume d'affari complessivo) rispetto a quelle sopra elencate ovvero rispetto a quelle per le quali vige l'obbligo di fatturazione;
- cessioni / prestazioni **diverse dalle cessioni di benzina / gasolio effettuate dai distributori di carburante** dalle quali derivano ricavi / compensi **non superiori all'1%** del volume d'affari complessivo;

l'esonero dall'obbligo in esame è riconosciuto **fino al 31.12.2019**.

Pertanto, in assenza di una nuova specifica disposizione, **anche per tali operazioni dall'1.1.2020 dovrà essere utilizzato il RT.**

CENSIMENTO / ATTIVAZIONE / MESSA IN SERVIZIO DEL RT

Per essere utilizzato ai fini in esame, il RT deve essere:

- **censito / accreditato** mediante la procedura disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, **dal diretto interessato ovvero dal suo intermediario / consulente delegato** (nel modello di delega deve risultare barrato il servizio "Accreditamento e censimento dispositivi");
- **attivato e "messo in servizio" da un laboratorio abilitato** il cui elenco è disponibile sul sito https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/misuratorifiscali/elenco_laboratori.

Il RT è in grado di memorizzare e provvedere "automaticamente" alla creazione del file con i dati dei corrispettivi giornalieri ed al relativo invio (a seguito delle operazioni di chiusura giornaliera) quando risulta **"in servizio"**. L'invio va effettuato **entro 12 giorni dall'effettuazione delle operazioni**.

PRIMO SEMESTRE DI APPLICAZIONE – DISCIPLINA DEL PERIODO TRANSITORIO

Per il primo semestre di applicazione dell'obbligo in esame, ossia **fino al 30.6.2020** per i soggetti obbligati a decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione delle seguenti **disposizioni "di favore"**:

- **non sono applicate sanzioni** in caso di **trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini per la liquidazione mensile / trimestrale dell'IVA);
- i soggetti che **non riescono a dotarsi di un RT "in servizio" entro l'1.1.2020** possono:
 - continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale con il **registratore di cassa già in uso**;
 - **trasmettere** i dati dei corrispettivi giornalieri **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, utilizzando la **procedura messa a disposizione dall'Agenzia** (area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**" - "**Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT**") direttamente ovvero tramite un intermediario abilitato.

Fatturazione elettronica e Conservazione

Servizi per generare, trasmettere e conservare le **fatture** in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art.1, comma 1

- ➔ [Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche](#)
- ➔ [Fatturazione elettronica e Conservazione](#)

Corrispettivi

Servizi per "la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi" in base a quanto previsto dal Digs.127/2015 - art. 2.

- ➔ [vai a Corrispettivi](#)
- ➔ [Documento Commerciale on line](#)
- ➔ [Corrispettivi per esercenti non in possesso di RT \(soluzione transitoria\)](#)

Dati Fatture e Comunicazioni IVA

- ➔ [Dati delle fatture](#)
- ➔ [Comunicazioni periodiche IVA](#)

Consultazione

- ➔ [Fatture elettroniche e altri dati IVA](#)
- ➔ [Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi](#)
- ➔ [Consultazioni e download massivi](#)

Dati corrispettivi

[www.agenziaentrate.gov.it](#)

Per abilitare il campo Natura/Ventilazione IVA è necessario impostare a zero il campo Aliquota IVA
 Ogni ripetizione di blocco conterrà i corrispettivi complessivi - al netto dei resi e degli annulli - di una singola giornata per ciascun valore dell'aliquota IVA applicata
 Le righe vuote verranno soppresse in fase di verifica dati

Dati corrispettivi

Posizione	Data*	Riepilogo N°	Aliquota IVA*	Natura/Ventilazione IVA	Imponibile/Importo*	Imposta*	
1	gg/mm/aaaa	1			0,00	0,00	+ Aggiungi aliquota

+ Aggiungi data

NB Tale facoltà è riconosciuta **fino al momento di messa in servizio del RT** e, in ogni caso, **non oltre il semestre di moratoria (30.6.2020)**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

